



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE **N. 155 / UTC DEL 28.11.2018**

* * * * *

**OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA 03/2018 - RESTITUZIONE AL
SIGNOR D.S. CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO IN
ECCEDENZA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il signor D.S. ha ottenuto l'autorizzazione per eseguire i lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE SULLE PP.FF. 56/1 E 58 C.C. ARNAGO." con CONCESSIONE EDILIZIA n. 13/2010 di data 27.08.2010.

Verificato che relativamente alla pratica edilizia in oggetto sono stati versati € 23.378,94.- per contributo di costruzione con quietanza di data 20.08.2010.

Che il signor D.S. ha ottenuto una variante ai lavori di cui ai punti precedenti con PERMESSO DI COSTRUIRE – VARIANTE ORDINARIA n. 03/2018 di data 11.07.2018 avente ad oggetto "1° VARIANTE ALLE OPERE COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE SULLE PP.FF. 56/1 E 58 C.C. ARNAGO (RIF. CONCESSIONE EDILIZIA N. 13/2010 DI DATA 27.08.2010).", con la quale è prevista la

riduzione della Volumetria soggetta al pagamento del contributo che comporta un importo pari ad € 16.554,32.-.

Richiamato l'articolo 50 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, il quale prevede che:

“2. Il comune rimborsa, in tutto o in parte, su richiesta dell'interessato, il contributo di costruzione quando non è realizzato, in tutto o in parte, l'intervento per il quale è stato pagato. Restano salve le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione dei diritti.

3. Il contributo di costruzione è rimborsato su richiesta del titolare del titolo edilizio abilitativo nei seguenti casi:

a) ...

b) rilascio del titolo edilizio relativo alla variante ai sensi dell'articolo 92 della legge provinciale che comporta la realizzazione parziale dell'intervento;

c) ...

4. Il rimborso del contributo di costruzione è effettuato dal comune secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio comunale. ...”..

Visto l'articolo 11 del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, approvato in ultima variante con Delibera del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2010, il quale prevede che:

“1. ...

2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, calcolate secondo le categorie e le tariffe in vigore al momento del versamento, con esclusione degli interessi, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e relativamente alle opere non realizzate.

3. ...”.

Che in data 14.11.2018 con prot. n. 13492 è pervenuta a questa Amministrazione apposita richiesta formalizzata dal signor D.S. per la restituzione della quota parte del contributo di costruzione versato in eccedenza.

Visto il prospetto predisposto dal Settore Tecnico – Servizio Urbanistica prot. n. 13535 di data 15.11.2015 che evidenzia il calcolo per la determinazione finale del contributo di costruzione sulla base della variante finale ai lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE SULLE PP.FF. 56/1 E 58 C.C. ARNAGO.”.

Riconosciuta legittima l'istanza pervenuta, in quanto la variante prevede la realizzazione di un edificio con volumetria inferiore rispetto allo stato inizialmente autorizzato e ritenuto pertanto opportuno provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore del signor D.S., a titolo di rimborso degli oneri versati con CONCESSIONE EDILIZIA n. 13/2010 di data 27.08.2018.

Osservato inoltre che non sono scaduti i termini decennali per il diritto alla restituzione delle somme versate.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2018.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e triennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 27.03.2018, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020;
- il decreto sindacale n. 3 del 4 gennaio 2018, prot. n. 169/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2018,

D E T E R M I N A

1. Di rimborsare e liquidare, per le motivazioni in premessa evidenziate, al signor D.S. in qualità di proprietario e titolare della CONCESSIONE EDILIZIA n. 13/2010 di data 27.08.2018 sopra richiamata e successive varianti, la somma di Euro 6.834,62.- quali oneri di concessione versati e non dovuti per i lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE SULLE PP.FF. 56/1 E 58 C.C. ARNAGO."
2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario a favore del Signor D.S., codice IBAN: **IT68H0817935261000021184806**.
3. Di impegnare la somma di 6.834,62.- al bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - sì/no
D.S.				DNTSFN68A02F168H		----		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
6.834,62	08	01	2	05	06.2	2018	2018	765
cap. art.	descrizione							
29180/580	Rimborso oneri di urbanizzazione							
conto finanziario	descrizione							
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							

4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 28.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Malé lì, 28.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
